

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 52

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Estensore SPADONI URBANI)

approvata nella seduta del 29 settembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO
DI CITTADINI DI PAESI TERZI PER MOTIVI DI LAVORO
STAGIONALE (COM (2010) 379 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2010

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Testo della risoluzione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 3 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| – della 14 ^a Commissione permanente | » | 7 |

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale,

premesso che la proposta di direttiva si pone l'obiettivo di creare a livello europeo una base giuridica uniforme in materia di gestione dei flussi migratori legali di lavoratori temporanei stagionali, realizzando al contempo una standardizzazione delle procedure di richiesta e di rilascio del permesso;

considerato che la fattispecie del lavoro stagionale è principalmente svolta da lavoratori provenienti da paesi extracomunitari, spesso costretti a turni lavorativi ben al sotto degli *standard* di legge, che ne minacciano la salute e la sicurezza, creando al contempo fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero e caporalato);

valutato che, già nel 2004 con il programma dell'Aia (COM(2005) 184 definitivo), la Commissione europea aveva individuato tra le priorità dell'Unione dirette a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia una più equilibrata impostazione nella gestione legale dell'immigrazione;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità;

viste e condivise le osservazioni rese dalle Commissioni 3^a e 14^a del Senato;

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

La previsione del rilascio del permesso di lavoro stagionale in trenta giorni nell'ambito di un'unica procedura potrebbe avere una difficile applicazione, considerata la carenza da parte di alcune amministrazioni pubbliche italiane di strutture adatte alla gestione informatizzata delle procedure. In questi anni, i ritardi e la mancanza di risorse delle amministrazioni competenti hanno spesso reso difficile il reperimento e l'assunzione di lavoratori stranieri stagionali da inquadrare nei canali del lavoro regolare. Pertanto, pur apprezzando la finalità di uno snellimento burocratico nel rilascio dei permessi, la Commissione ritiene che sarebbe opportuna la previsione di un regime transitorio, che permetta di espletare le procedure in un margine di tempo più ampio.

Si fa notare altresì che la durata prevista dal permesso in sei mesi per anno di calendario potrebbe non coprire le esigenze del settore agricolo, in

special modo del comparto zootecnico e florovivaistico, i cui cicli di produzione e gestione hanno una durata di nove mesi. A tal fine, la Commissione ritiene che, limitatamente al settore agricolo, il permesso debba essere rilasciato per un periodo di nove mesi, come peraltro attualmente previsto dalla normativa italiana per settori in cui ci sia richiesta di lavoratori stagionali.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: LIVI BACCI)

29 luglio 2010

La Commissione, esaminato l'atto;

rilevata la conformità dello stesso con il principio di sussidiarietà,

premessi che:

si tratta di un'iniziativa della Commissione europea che trae origine dai mandati conferiti nel programma dell'Aia del 2004 (COM(2005) 184 def.), nel Piano di azione sull'immigrazione legale del 2005 (COM(2005) 669 def.), nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo del 2008 (adottato dal Consiglio europeo il 16 ottobre 2008), nel programma di Stoccolma del 2009 (adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009), nonché nella strategia Europa 2020 (COM(2010) 2020);

vi sono direttive comunitarie ancora non recepite da parte dell'Italia e altre che sono state recepite solo parzialmente, come ad esempio, la direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008) che reca importanti disposizioni anche per quanto concerne le misure volontarie;

per quanto riguarda le condizioni di ammissione del lavoratore stagionale, la direttiva inserisce come requisito la presentazione di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro, in cui siano specificati l'ammontare della retribuzione, l'orario di lavoro e la prova che il lavoratore beneficerà di un alloggio adeguato;

la direttiva lascia ampi margini di discrezionalità per quanto concerne la possibilità di rifiuto, in caso di mancanza dei suddetti requisiti e nel caso in cui la retribuzione fosse giudicata insufficiente al mantenimento durante il soggiorno;

per quanto riguarda le procedure, i tempi vengono abbreviati, con la previsione di un'unica procedura di massimo trenta giorni, impugnabile, per l'attribuzione del permesso di soggiorno da «lavoratore stagionale». Inoltre al fine di favorire una migliore gestione dei flussi, lo Stato membro interessato può rilasciare permessi valevoli fino a tre stagioni;

la proposta di direttiva contiene una serie di disposizioni che appaiono in armonia con la normativa nazionale sulla gestione dei flussi migratori e sulla concessione di permessi per motivi di lavoro;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito come il termine di trenta giorni previsto per l'espletamento dell'intera procedura possa richiedere un complesso impegno di adattamento da parte delle amministrazioni interessate, e come la durata dei permessi stessi, fissata in sei mesi, possa non essere del tutto adeguata alle esigenze del sistema economico italiano, in quanto molti dei lavoratori stagionali ammessi nel nostro paese sono impiegati nel settore agricolo, il cui ciclo di produzione (con particolare riferimento alla raccolta dei prodotti del suolo) si estende fino a nove mesi;

valuti altresì la Commissione di merito la necessità di un'attenta riflessione sulla possibilità che i permessi di ingresso per motivi di lavoro in un paese dell'Unione europea possano permettere una mobilità nell'ambito dell'Unione fermo restando il limite temporale per cui il permesso è stato concesso. Ciò potrebbe agevolare i lavoratori stagionali soprattutto in materia di agricoltura, turismo e in relazione ad eventi e manifestazioni particolari.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

16 settembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che esso mira a creare una base legislativa europea uniforme per una gestione efficace dei flussi migratori legali di lavoratori temporanei stagionali;

considerato che la proposta in esame fornisce una nozione di «lavoro stagionale», detta le condizioni di ammissione del lavoratore stagionale proveniente da paesi terzi, individuandone procedure e tempi, standardizza il tipo di permesso di soggiorno da rilasciare e introduce norme a garanzia del pieno rispetto dei diritti del lavoratore da parte delle autorità nazionali interessate e del datore di lavoro;

tenuto conto altresì che la proposta appare in linea con il mandato contenuto nei principali documenti programmatici in tema di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare con il programma di Stoccolma (adottato dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2009), nonché con la strategia Europa 2020 (COM(2010)2020);

tenuto conto infine che la proposta, lungi dal dar luogo a un diritto indiscriminato di ammissione, lascia ampi margini di discrezionalità per quanto attiene alla possibilità di respingere le domande nel caso in cui i requisiti – presentazione di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro, in cui sia specificato l'ammontare della retribuzione, l'orario di lavoro e la prova che il lavoratore beneficerà di un alloggio adeguato – non siano reputati soddisfacenti. Sempre agli Stati membri è attribuita la facoltà di accertare l'effettiva necessità, per il datore di lavoro, di impiegare cittadini terzi anziché cittadini dell'Unione, nonché di stabilire quote massime di ammissione, superate le quali non verrà più ammesso l'ingresso dei lavoratori stagionali,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi ed una condizione:

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare nel complesso conforme. Pur contenendo previsioni dettagliate sui criteri, le procedure e le sanzioni da applicare negli Stati membri, essa lascia agli

stessi la facoltà di individuare i settori specifici interessati a forme di lavoro stagionale e l'autorità competente per la valutazione delle richieste di permesso. La presenza di previsioni dettagliate è d'altro canto giustificata dalla necessità di addivenire a un quadro legislativo unico, che consenta a tutti gli Stati membri di usufruire in eguale misura delle opportunità offerte dal lavoro stagionale, e di garantire un livello uniforme e soddisfacente per quanto attiene alla tutela dei diritti e agli eventuali regimi sanzionatori;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme, in quanto le misure proposte, nonostante il già citato livello di dettaglio, appaiono pienamente congrue agli obiettivi da perseguire;

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base del quale, nell'ambito di una politica comune sull'immigrazione, l'Unione adotta misure concernenti le condizioni di ingresso e di soggiorno e il rilascio da parte degli Stati membri di visti e titoli di soggiorno di lunga durata, nonché la definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro;

nel merito, si esprime una valutazione positiva sulla decisione di abbreviare ulteriormente le procedure di esame delle richieste di permesso stagionale, portando i tempi a un massimo di trenta giorni. Si rileva tuttavia come tale termine richiederà, da parte dell'amministrazione italiana, un complesso impegno di adattamento, e come pertanto potrebbe essere ragionevole introdurre un regime transitorio che preveda una piena ma progressiva attuazione della direttiva;

si rileva inoltre come la durata dei permessi stagionali, fissata in sei mesi, potrebbe non essere del tutto adeguata alle esigenze del sistema economico italiano, in quanto molti dei lavoratori stagionali ammessi nel nostro paese sono impiegati nel settore agricolo, il cui ciclo di produzione (con particolare riferimento alla raccolta dei prodotti del suolo) si estende fino a nove mesi. Una modifica in tal senso del dispositivo previsto dalla direttiva sarebbe pertanto altamente auspicabile;

sempre nel merito, infine, si ribadisce, come condizione irrinunciabile di applicabilità dell'atto comunitario in questione, l'obbligo, per i suddetti lavoratori provenienti da paesi terzi, oltre che per tutti gli altri lavoratori e datori di lavoro, di attenersi, senza nessuna deroga, alla normativa comunitaria e degli Stati membri in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.